



85406634



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Direzione Generale della Sanità animale e del

Farmaco veterinario

Ufficio II - Sanità Animale ed anagrafi

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari

Coordinamento Interregionale Interdisciplinare

Centro nazionale di referenza
per le Salmonellosi
c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Legnaro (Pd)

COVEPI
presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale Teramo

Centro nazionale di referenza
per l'antibioticoresistenza
presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale Roma

Associazioni di categoria

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

OGGETTO: Piani di controllo delle salmonellosi anno 2011- chiarimenti.

Con riferimento ad alcune richieste pervenute a questa Direzione ed al Centro di Referenza nazionale per le salmonellosi riguardanti l'oggetto, si trasmettono in allegato alcuni chiarimenti per favorire una corretta ed uniforme applicazione dei Piani di controllo 2011 sul territorio nazionale.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Gaetana Ferri

Referenti

Dr Donatella Capuano - 06.59946864 email: d.capuano@sanita.it

Dr Anna Sorgente - 06.59942904 email: a.sorgente@sanita.it

Piani di controllo delle salmonellosi anno 2011- chiarimenti

Da gennaio 2011 in **BDN avicoli** le statistiche consentono la visualizzazione di dati utili per la pianificazione delle attività. Infatti sono immediatamente consultabili i dati, se registrati nel sistema dall'Autorità Competente Locale, sugli allevamenti distinti per le diverse tipologie e capacità.

Di conseguenza, quanto più sono complete ed aggiornate le registrazioni anagrafiche nella BDN, tanto più l'Autorità Competente potrà disporre di uno strumento valido per la programmazione e la verifica delle sue attività istituzionali.

L'adozione di **linee comuni territoriali**, come richiesto da alcuni Assessorati, è senz'altro auspicabile, soprattutto per stabilire come applicare omogeneamente il piano laddove lo stesso prevede la possibilità per l'Autorità Competente di decidere di effettuare campionamenti ufficiali addizionali, quindi oltre il minimo previsto dal Programma.

In tal modo le Regioni e le Province autonome hanno la possibilità di coordinare le attività delle Aziende Sanitarie di competenza in relazione alle tipologie di allevamento ed alle esigenze di tutela sanitaria esistenti sul territorio, in accordo con la normativa nazionale e comunitaria sull'argomento. In ogni caso l'Autorità Competente, nello scegliere le modalità di controllo opzionali, deve effettuare una buona analisi del rischio.

Si riportano di seguito i principali elementi, laddove applicabili, di cui tener conto per l'analisi del rischio a livello locale: capacità e densità dei capi in allevamento; numero di animali costituenti il gruppo; risultati delle visite veterinarie in azienda; misure igieniche e di biosicurezza attuate in allevamento; eventuali positività pregresse (anche se solo in autocontrollo) e loro gestione.

Il Servizio Veterinario effettua il **controllo veterinario** in tutti gli allevamenti di avicoli sottoposti al programma, con capacità superiore a 250 capi, al fine di verificarne la corretta applicazione tramite ispezioni e visite almeno una volta l'anno. In particolare verifica i dati anagrafici (correlandoli con quelli registrati in BDN) e le altre registrazioni aziendali; effettua farmacovigilanza: controlla il rispetto delle norme di biosicurezza e delle misure igieniche; approva e verifica l'attuazione del Piano di autocontrollo aziendale.

L'Autorità Competente locale può decidere di effettuare più controlli durante l'anno, secondo la valutazione del rischio attribuito all'allevamento.

Di tali controlli deve essere conservata traccia sia presso le ASL che presso gli allevamenti.

Nell'esecuzione dei controlli è opportuno che l'Autorità Competente regionale utilizzi *proprie liste di riscontro* al fine di valutare le specifiche situazioni territoriali di competenza.

Col termine di *registro delle movimentazioni* degli animali in entrata ed in uscita si intende, come negli anni passati, la documentazione attestante le informazioni richieste.

La **ricerca analitica di inibenti** è sempre obbligatoria, ai sensi dei Piani, nei campionamenti di conferma previsti in circostanze eccezionali, ma può essere richiesta anche in altre circostanze.

La farmacovigilanza, inclusi i controlli documentali, rientra nel controllo veterinario in allevamento. Su quanto riscontrato in allevamento il Servizio Veterinario valuta l'opportunità di effettuare la ricerca di inibenti per garantire che nel gruppo in esame non siano stati utilizzati antimicrobici.

Il **test dei 15 animali per la ricerca di salmonella spp. nel muscolo** ha la sola finalità di escludere o meno le carni degli animali del gruppo positivo dal trattamento termico: il gruppo è comunque positivo e deve essere inviato al macello in vincolo sanitario.

IL ***campionamento in autocontrollo*** su gruppi di pollastre può essere effettuato due settimane prima dello spostamento o dell'inizio della deposizione, come previsto dal Regolamento CE 2160/2003.

I campioni in autocontrollo possono essere analizzati presso Laboratori privati accreditati che sono responsabili, insieme all'allevatore, della notifica al Servizio Veterinario Competente delle positività riscontrate.

Per quanto riguarda i ***campionamenti di conferma in circostanze eccezionali***, previsti dalla normativa europea e nazionale, si fa presente che il Servizio Veterinario Competente ha la possibilità di ripetere il campionamento previa rilascio di autorizzazione ministeriale da richiedere *per posta elettronica ai referenti della DGSA*.

Se autorizzati dalla Scrivente, i campioni sono inviati al Centro di Referenza, previo contatto col Centro stesso, accompagnati da richiesta del Veterinario Ufficiale comprendente i motivi per i quali è stato deciso il campionamento.

La DGSA riceve dal Centro di referenza le informazioni relative a questa tipologia di campionamenti e trasmette annualmente alla Commissione Europea il numero di campionamenti effettuati in circostanze eccezionali e i motivi che ne hanno determinato l'esecuzione.

Modalità di prelievo: per le ovaiole Gallus gallus le modalità di esecuzione di tale campionamento sono riportate a pagina 17 del Piano nazionale.

Per i tacchini riproduttori e da ingrasso, per i polli da carne ed i riproduttori Gallus gallus i campioni sono prelevati con le stesse modalità previste per i campioni di routine.

I campioni giunti al laboratorio oltre tempo massimo previsto dai Piani (96 ore), oppure non correttamente identificati, o comunque non conformi alla legislazione in materia, devono essere ripetuti, in quanto non rispondenti a quanto previsto dalle normative vigenti.

Si segnala un errore di trascrizione nei Piani 2011 al capitolo "***sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo antibioticoresistenza***" relativo all'invio degli isolati al Centro di Referenza per l'Antibioticoresistenza.

La versione corretta da considerare, è la seguente: "*Per ogni campione ufficiale positivo a qualsiasi sierotipo di salmonella, almeno una colonia deve essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio al Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo dell'antibioticoresistenza*".

Nel Piano ovaiole 2011 al punto Preparazione dei campioni, dove è riportato "*I campioni devono essere analizzati singolarmente*", occorre considerare il seguente testo integrativo: ***distinti per matrice***

Sono corrisposte esclusivamente le ***spese*** sostenute nei limiti e modalità previste dalla normativa di riferimento, in particolare dalla Legge 02 giugno 1988- n.218.

La Commissione Europea richiede nella relazione annuale i dati relativi alle dosi di vaccini utilizzati nei gruppi destinati al ripopolamento dei capannoni dopo riscontro di positività.

La spesa sostenuta, attestata da idonea documentazione disponibile presso l'Autorità Competente Locale che ha erogato la somma stessa, è ammessa al cofinanziamento europeo, pur non rientrando nell'ambito di applicazione della Legge 02 giugno 1988- n.218.

Lo ***schema di vaccinazione*** è scelto dal veterinario d'azienda e la tempistica riportata nei Piani 2011 non è vincolante, perché essa è variabile in funzione, tra l'altro, della tipologia di avicoli considerati.

Il piano nazionale "polli da carne", in accordo con la specifica normativa comunitaria, in particolare il Regolamento 2160/2003 ed il Regolamento (CE) n. 646 /2007, ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di Salmonelle rilevanti in tutti i polli da carne.

La sua applicazione comprende, tra l'altro, l'esecuzione degli esami in autocontrollo in tutti i gruppi degli allevamenti di polli da carne con capacità uguale o superiore a 250 capi.

Il campionamento in autocontrollo è effettuato 3 settimane prima della data prevista per la macellazione ed i risultati delle analisi devono essere disponibili prima che gli animali siano inviati al macello.

Ogni campionamento è registrato nello specifico sistema informatizzato, secondo quanto indicato nei Piani.